



del 29 aprile 2022



Accesso al fascicolo personale



La richiesta di accesso al “fascicolo personale” non costituisce attività “esplorativa” inerente la generalizzata azione dell’amministrazione, essendo espressione della più che legittima volontà di avere complessiva cognizione della propria singola posizione individuale.

Il principio è stato enunciato dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) con la Sentenza n. 00033/2022 del 14 gennaio 2022.

Promotore del ricorso un dipendente della Guardia di Finanza cui la propria Amministrazione aveva negato l’accesso informale al fascicolo personale con la motivazione che l’istanza si presentava generica, potendosi configurare come richiesta preordinata ad un controllo generalizzato e per di più che “non poteva escludersi la presenza di controinteressati”.

Il ricorrente aveva precedentemente fatto ricorso alla Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi che aveva accolto il ricorso evidenziando come il riferimento agli atti contenuti in un fascicolo personale escludesse la genericità dell’istanza, attesa anche la sussistenza di un procedimento disciplinare a carico del ricorrente.

Tuttavia, l’amministrazione reiterava il diniego rinnovando l’invito ad esercitare l’accesso formale, ribadendo che l’interesse del ricorrente sarebbe stato generico ed esplorativo o in alternativa “labile”, che vi sarebbero stati non meglio precisati controinteressati, che il primo atto oggetto di impugnazione non sarebbe consistito in un diniego ma in un semplice invito a presentare istanza di accesso formale.

Il TAR accoglieva il ricorso ritenendo fondata la pretesa all’accesso informale.

Secondo il Tribunale “l’allegazione della sussistenza di controinteressati risponde alla ratio concreta di tutela di specifici soggetti e non può tramutarsi in una affermazione di stile volta ad ostacolare l’accesso; non risulta affatto di immediata comprensione come gli atti contenuti nel fascicolo personale (che hanno come destinatario certo e principale interessato, appunto, il dipendente cui il fascicolo afferisce) possano contemplare controinteressati suscettibili di lesione tale da giustificare un diniego, fermo restando che l’amministrazione ha sempre la facoltà di oscurare dati specifici contenuti negli atti”.

Il TAR soggiunge che non può essere sufficiente per prescrivere l’accesso formale, che in capo all’amministrazione sorgano “dubbi” di accessibilità dei documenti, in quanto i pur legittimi dubbi debbono

essere plausibili ed oggettivamente riconducibili a presupposti di fatto riscontrabili e non certo a mere e generiche ipotesi non riscontrabili. Inoltre, “meno che mai può sostenersi che la richiesta di accesso al “fascicolo personale” (che è un insieme di documenti precisi e puntualmente identificabili nell’organizzazione amministrativa) sia attività “esplorativa” inerente la generalizzata azione dell’amministrazione, al più essendo una (più che legittima) volontà di complessiva cognizione della propria singola posizione individuale; né è sostenibile che competa al ricorrente, che con il rinvio al fascicolo personale ha identificato chiaramente in termini amministrativi i documenti, sia in condizioni, senza avervi mai avuto accesso, di elencare puntualmente il contenuto di tale fascicolo”.

In definitiva il diniego per quanto concerne il fascicolo personale appare illegittimo. Di qui l’accoglimento del ricorso e il conseguente ordine all’amministrazione resistente di consentire al ricorrente di prendere visione ed eventualmente estrarre copia degli atti contenuti nel proprio fascicolo personale.

COMPARTO SICUREZZA, DIFESA E SOCCORSO PUBBLICO

Costituito il coordinamento interforze per lo studio delle cause di disagio

Una consistente parte delle organizzazioni sindacali del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico si è riunita in data 26.04.2022 a Roma per costituire un Coordinamento Interforze, un laboratorio permanente sulle cause di disagio incontrate nella quotidianità da operatori di settori che, con significatività statistica, registra tra le proprie fila drammatici epiloghi suicidari.

Durante la discussione è emersa la volontà di elaborare, attraverso il contributo di tecnici, una piattaforma condivisa di analisi e proposte per sollecitare presso le rispettive amministrazioni e il decisore politico, la presa di coscienza della mancanza di una politica di sostegno ai momenti fondamentali della realizzazione personale e familiare funzionali al benessere psichico del personale.

L’esacerbato verticismo, che interpreta la gerarchia nei rapporti di lavoro secondo schemi rigidi e obsoleti, l’abnorme ricorso allo strumento disciplinare, favorito da impianti normativi anacronistici che non offrono spazio a un contraddittorio equilibrato a scapito della trasparenza, l’utilizzo di strutture alloggiative e lavorative inadeguate, portano a rivendicare l’esigenza di allineare i peculiari bisogni delle donne e degli uomini chiamati a sostenere impegni lavorativi atipici e gravosi, attraverso una profonda revisione dei desueti assetti ordinamentali che si rivelano essere uno dei fondamentali ostacoli al riconoscimento di un sistema di relazioni lavorative equilibrato e gratificante.

L’incontro, che fa seguito alla richiesta congiunta inoltrata al Ministero dell’Interno di partecipare ai lavori dell’Osservatorio permanente sul fenomeno suicidario tra gli appartenenti alle Forze di Polizia, anche attraverso rappresentanti del Coordinamento, ha esplicitato la convergenza di intenti per intervenire propositivamente e in chiave preventiva sulle situazioni logistiche, relazionali e normative che sono causa del disagio che colpisce ed isola quanti attraversano delicate situazioni personali e rimangono privi di una efficace rete di protezione.

Il cammino intrapreso rappresenta una inedita e straordinaria opportunità di incentivare la crescita del livello di democrazia all’interno di Istituzioni dello Stato tradizionalmente vocate alla prevalenza di una prospettiva verticistica, disancorata dall’interesse per i bisogni dei lavoratori, seppure a fronte della specificità riconosciuta dalla legge alle categorie professionali del Comparto.

Nuove regole per i concorsi pubblici

Per accedere al lavoro pubblico sarà necessaria la conoscenza di una lingua straniera e il reclutamento delle amministrazioni pubbliche dovrà avvenire dal 1° luglio 2022 attraverso il portale InPA.

Dette novità sono previste dal decreto PNRR che offre una cornice unitaria a novità già introdotte nel processo di reclutamento pubblico dal decreto cosiddetto Sblocca Concorsi dello scorso anno.

Da un lato si ufficializza “InPA” come unica porta d’accesso al lavoro nella Pubblica Amministrazione, dall’altro si introducono novità in materie come il codice di comportamento dei dipendenti pubblici nell’uso dei social network, la parità di genere, la mobilità orizzontale, il potenziamento di organismi come il Formez e la Sna e la costituzione di una nuova società pubblica per lo sviluppo e la gestione di software, la “3-I Spa”.

InPA è già online dall’agosto dello scorso anno e il suo funzionamento è stato presentato ufficialmente dal Ministro Brunetta nel novembre del 2021.

Ora si pensa, però, a una sua utilizzazione anche per la semplificazione delle procedure concorsuali, ad esempio impiegando InPA per individuare tramite appositi elenchi i membri delle commissioni d’esame, oltre che il conferimento di incarichi professionali nell’ambito del PNRR e la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione.

Il provvedimento prevede entro il 31 dicembre del 2022, tramite uno specifico decreto, una revisione del DPR 487/1994 sui concorsi pubblici che consenta di raggiungere le milestone e i target del PNRR e il traguardo della M1C1-58 con scadenza giugno 2023.

Sempre a questo fine, si utilizzeranno anche i 48 milioni di euro non impegnati per il finanziamento dei 1.000 esperti per la semplificazione.

Intanto, per quel che riguarda le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, per il personale non dirigenziale viene prevista almeno una prova scritta e una prova orale che includa l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, confermando l'impianto del Decreto Sblocca Concorsi dello scorso anno.

Nella valutazione dei candidati verranno inclusi criteri relativi alle competenze e alle attitudini, mentre nel caso dei profili specialistici vanno prese in considerazione anche le esperienze pregresse di lavoro.

InPA si occuperà anche di mobilità orizzontale: gli avvisi per tutti i posti disponibili in amministrazioni centrali e locali verranno inseriti in una specifica sezione del portale del reclutamento del reclutamento pubblico che fornirà ai dipendenti interessati anche la possibilità di presentare domanda di trasferimento.

Saranno inoltre imposte restrizioni alla possibilità di usufruire di "comandi" e "distacchi". Previste anche novità per il personale operante negli organismi internazionali e nelle istituzioni dell'UE.

Il decreto PNRR prevede anche la possibilità che le amministrazioni pubbliche introducano nei bandi di concorso misure di vantaggio per il genere meno rappresentato per applicare efficacemente la parità tra i sessi nell'accesso e nella progressione in carriera.

In questo senso si potranno adottare criteri di discriminazione positiva proporzionati a parità di qualifica da ricoprire e di punteggio ottenuto in concorso.

Novità anche sul piano del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che viene aggiornato in particolare con una sezione dedicata all'uso dei social network con attenzione alla tutela dell'immagine della Pubblica Amministrazione.

Per i nuovi assunti è previsto un corso di formazione proprio sui temi dell'etica pubblica.

Infine, le misure per la Pubblica Amministrazione contenute nel Decreto PNRR includono il rafforzamento di organismi come il Formez PA, istituto deputato all'attuazione delle riforme nelle amministrazioni pubbliche e alla selezione delle risorse umane in ingresso e della Scuola nazionale dell'amministrazione:

nel primo caso viene stanziato un contributo di 60 milioni di euro con l'obiettivo del superamento del gap formativo digitale, ecologico e amministrativo dei dipendenti della pubblica amministrazione;

nel caso della Sna è prevista l'istituzione di poli formativi su tutto il territorio nazionale e il potenziamento dell'organico della scuola. Dal 2022 al 2026 è previsto un incremento del solo contributo finanziario ordinario dello Stato pari a circa 16,5 milioni di euro.

Infine, sul versante dell'offerta di soluzioni informatiche per le amministrazioni pubbliche il decreto prevede una rilevante novità: viene annunciata infatti la costituzione di "3-I Spa" una società totalmente pubblica con capitale sottoscritto da Inps, Inail e Istat che si dedicherà allo sviluppo, gestione e manutenzione di software e di servizi per le PA.

La società sarà sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio e del Ministero del Lavoro.

La privacy non può arrestare la lotta alla criminalità

Le esigenze legate alla riservatezza non possono ostacolare la lotta alla criminalità.

Il principio è enunciato dalla Corte di Giustizia Ue, che, con la sentenza del 5 aprile 2022, resa nella causa C-140/20, ha ammesso anche la conservazione a tappeto degli indirizzi IP e dei dati identificativi degli utenti che acquistano Sim prepagate e, infine, la conservazione rapida (quick freeze) dei dati relativi al traffico e all'ubicazione.

In pratica si afferma che la repressione dei reati ammette la conservazione mirata, in base a categorie di persone o per aree geografiche, dei tabulati telefonici e telematici.

Sappiamo che i tabulati telefonici e telematici sono un utile strumento di indagine, ma la loro raccolta e conservazione riguarda, nei dati, anche persone che rispettano le leggi e non frequentano malviventi.

Qui i Giudici Europei hanno chiarito che la privacy delle persone per bene non deve essere strumentalizzata e invocata dal criminale per coprire i suoi reati e che le esigenze investigative non devono essere un pretesto per controlli antidemocratici.

La Corte di Giustizia Europea ha precisato anzitutto che è illegittima una legge che preveda, per finalità di lotta ai reati gravi, a titolo preventivo, la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati di traffico e ubicazione afferenti alle comunicazioni elettroniche.

Sarà comunque possibile prevedere misure di conservazione dei dati, purché proporzionate, ai fini della lotta alle forme gravi di criminalità e della prevenzione delle minacce gravi alla sicurezza pubblica.

E' dunque ammissibile la conservazione mirata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione in funzione delle categorie di persone interessate o mediante un criterio geografico, nonché la conservazione generalizzata e indifferenziata degli indirizzi IP attribuiti all'origine di una connessione, la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi all'identità civile degli utenti di mezzi di comunicazione elettronica, e la conservazione rapida (quick freeze) dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione di cui tali fornitori di servizi dispongono.

Per quel che concerne il nostro paese, ricordiamo che l'articolo 132 del Codice privacy ha stabilito il termine di 30 giorni per la conservazione dei dati relativi alle chiamate senza risposta, di 24 mesi per i dati relativi al traffico telefonico e di 12 mesi per i dati del traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni.

La legge 167/2017 ha allungato questi termini fino a 72 mesi.

Istituti e Scuole della Polizia di Stato – richiesta di estensione dell'utilizzo della “divisa da addestramento” a tutti gli istruttori

Riportiamo il testo della lettera inviata al Pref. Clara Vaccaro, Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale e alla Dott.ssa Tiziana Terribile, Direttore dell'Ispettorato Scuole della Polizia di Stato:

“Il Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della PS datato 31 dicembre 2015, ha modificato, integrato e in alcuni casi sostituito il vestiario e gli accessori che compongono la divisa degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Con il nuovo Decreto, dunque, anche allo scopo di valorizzare l'impegno con cui gli operatori della Polizia di Stato assolvono ai loro compiti istituzionali, si è voluto favorire l'immagine di una Polizia efficiente sotto ogni aspetto. In particolare, per quel che qui interessa riguardo i frequentatori dei corsi di formazione di base, è stata prevista la cosiddetta “divisa da addestramento” - utilizzata per le attività dei frequentatori dei corsi di formazione e di quelli che non prevedono la divisa operativa per l'attività espletata.

Il capo di vestiario ha riscosso ampio apprezzamento non solo tra i frequentatori, ma anche da parte dei tanti istruttori che purtroppo, poiché non espressamente previsto, non possono avvalersi della praticità della stessa uniforme durante i momenti di addestramento degli allievi.

La fornitura della divisa da addestramento a tutti gli istruttori porrebbe anche un pratico rimedio alla diversità di abbigliamento che si registra tra gli appartenenti alla Polizia di Stato impegnati nelle attività addestrative nell'ambito delle Scuole e degli Istituti.

Circostanza che, per ovvi motivi, si palesa soprattutto quando, a tenere i momenti formativi, sono i docenti che provengono da altre articolazioni dell'Amministrazione, i quali, il più delle volte, neanche dispongono dell'uniforme in uso al personale del quadro permanente.

Il riferimento ultimo, è rivolto a quei colleghi che, pur in servizio nelle Questure o nelle Specialità vengono chiamati di volta in volta in qualità di istruttori, a tenere periodi formativi relativi come, ad esempio, all'addestramento alle tecniche operative o al tiro.

Il SIULP, nel fare proprie le richieste e le segnalazioni del personale interessato ed evitare controproducenti differenze nell'abbigliamento fra operatori che svolgono un'analoga attività, tenendo ben presente la diversa responsabilità che intercorre tra docente e discente, chiede di estendere la fornitura della divisa di addestramento a tutti gli istruttori impegnati in dette attività, organici o meno alle Scuole o agli Istituti della Polizia di Stato.

Conoscendo la sensibilità che le SS.LL. ripongono sull'argomento, confido nel Vostro consueto impegno affinché, nel salvaguardare il decoro dell'Istituzione, si agevoli il lavoro dei nostri professionisti del settore impegnati nel delicatissimo compito di formare e addestrare i colleghi più giovani per ben operare nell'ambito della sicurezza e del soccorso pubblico. In attesa di un cortese cenno si riscontro, l'occasione è gradita per inviare distinti saluti.”

Atti persecutori sul luogo di lavoro

Configura il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p. la condotta di stalking occupazionale posta in essere dal datore di lavoro che causi un vulnus alla libera autodeterminazione del lavoratore.

Per la sussistenza di tale reato è sufficiente il dolo generico, essendo richiesta la mera volontà di attuare condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, senza che sia necessario che le condotte siano dirette ad un fine specifico.

Lo ha precisato la Corte di cassazione con sentenza n. 12827 del 5 aprile 2022, nel confermare la condanna penale impartita al presidente di una società di servizi, titolare di una posizione di supremazia nei confronti delle persone offese, dipendenti della stessa compagine, in conseguenza delle reiterate minacce, anche di licenziamento e denigratorie, formulate ai danni di questi ultimi.

Allo stesso era stato contestato di avere ripetutamente indirizzato ai lavoratori ingiustificate e pretestuose contestazioni di addebito disciplinare, ingenerando negli stessi un duraturo e persistente stato di ansia e di paura tale da costringerli ad alterare le loro abitudini.

Nel confermare la decisione con cui la Corte d'appello aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato, gli Ermellini hanno richiamato quanto riconosciuto in una recente decisione, pronunciata sempre in tema di delitto di atti persecutori.

È stato, quindi, ribadito che integra il reato in esame la condotta di mobbing del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell'esprimere ostilità verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione ed isolamento nell'ambiente di lavoro, tali da determinare un vulnus alla libera autodeterminazione della vittima, così realizzando uno degli eventi alternativi di cui all'art. 612-bis c.p.

Atteggiamenti, questi, che possono ben essere rappresentati dall'abuso del potere disciplinare culminante in licenziamenti ritorsivi.

Nel caso esaminato, i comportamenti posti in essere dall'imputato - il quale aveva reiteratamente minacciato le persone offese di "cementarle" in un pilastro, invitandole a un confronto fisico e sottoponendole a pubblici improveri inutilmente mortificanti nonché a una serie di provvedimenti disciplinari culminati anche in un licenziamento, al fine di creare terrore tra i dipendenti iscritti a un'associazione sindacale - erano stati voluti e reiteratamente attuati nella consapevolezza che da essi potesse derivare, proprio per la loro reiterazione e per le loro modalità, uno degli eventi alternativamente previsti dall'art. 612-bis c.p..

Approvvigionamento distribuzione della divisa operativa in dotazione alla Polizia di Stato. Richiesta chiarimenti

Riportiamo il testo della lettera inviata al Dipartimento della P.S. del Ministero dell'Interno:

"Come indicato dalla circolare n. 0009403 del 27 giugno 2016, esplicativa delle nuove tabelle di vestiario del personale della Polizia di Stato allegate al Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 31 dicembre 2015, la divisa operativa costituisce il vestiario di base per tutti gli operatori della Polizia di Stato, fatta eccezione solo per alcune tipologie di servizi.

L'utilizzo della divisa ordinaria, pertanto, è riservato solo alle occasioni di alto profilo istituzionale.

Di contro, la divisa operativa deve essere distribuita e utilizzata non solo dal personale che espleta a qualsiasi titolo servizio esterno - Specialità comprese - ma anche da coloro che effettuano servizio all'interno delle strutture della Polizia di Stato, incluso il ruolo tecnico-scientifico e professionale.

Ciò nonostante, continuano a giungere a questa Segreteria Nazionale, non solo le segnalazioni riguardanti l'effettiva distribuzione di detto capo vestiario a tutti gli uffici, ma anche le lamentele riguardanti la scarsa quantità di esemplari distribuiti che evidenziano come non sempre, tra un turno e l'altro, è possibile procedere al lavaggio.

Si insiste nel segnalare che la circostanza, non solo non è accettabile sotto il profilo pratico, ma nel recente passato ha anche facilitato l'ingresso nelle nostre strutture, ed in particolare negli Istituti di Istruzione, di referenti di aziende produttrici di capi in apparenza identici alle divise operative che dovrebbero invece essere fornite in quantità adeguata dall'Amministrazione a ciascun operatore.

Tanto premesso, anche per rispondere alle continue segnalazioni che pervengono dal territorio, si chiede di conoscere la situazione attinente all'effettivo approvvigionamento delle uniformi in argomento, sia estive che invernali, e quanti esemplari saranno distribuiti per ciascun operatore con particolare riferimento alle polo estive, attesa l'imminente stagione.

In attesa di un cortese cenno di riscontro, si inviano distinti saluti."

Le novità del cedolino di maggio 2022



Dal controllo del cedolino della pensione di maggio, accessibile attraverso il servizio online INPS, i pensionati potranno riscontrare eventuali variazioni rispetto all'importo della rata di aprile. La data valuta sarà quella di lunedì 2 maggio, primo giorno lavorativo dopo la festività del primo maggio.

In primo luogo, nel cedolino pensione di maggio, oltre all'IRPEF, figureranno tra le trattenute fiscali anche le addizionali regionali e comunali 2021 (divise in 11 rate nell'anno successivo a quello cui si riferiscono).

Nei cedolini pensioni di maggio 2022 continua, inoltre, a essere applicata la trattenuta per addizionale comunale in acconto, che è stata applicata a partire da marzo e proseguirà fino a novembre.

Ancora, sul rateo di pensione del mese di maggio prosegue, per chi ha anche altri redditi, il conguaglio delle ritenute IRPEF, laddove le stesse siano state effettuate in misura inferiore o superiore rispetto a quanto dovuto su base annua. Le somme conguagliate risultano dalla Certificazione Unica.

Infine, nel cedolino pensione di maggio 2022 trovano spazio anche piccoli aumenti (0,10%), dovuti all'aggiornamento dell'importo in applicazione del conguaglio rispetto al tasso provvisorio considerato dall'INPS (1,6% invece dell'1,7% rilevato dall'ISTAT) per le mensilità di gennaio e febbraio 2022.

Appare utile ricordare che dal mese di marzo vengono applicate le nuove detrazioni per i redditi da pensione e le nuove aliquote IRPEF previste dalla Manovra 2022:

- 23% per redditi fino a 15mila euro;
- 25% tra 15 mila e 28mila euro;
- 35% tra 28 mila e 50mila euro;
- 43% per la quota di reddito eccedente i 50mila euro.

Uso dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie

Sulla base dell'ordinanza emanata il 28 aprile 2022 dal Ministro della salute, che contiene la raccomandazione all'utilizzo delle mascherine nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico senza tuttavia

prevedere alcun obbligo specifico, il Ministro per la Pubblica Amministrazione, ha diramato una circolare (nr.1/2022 del 29 aprile 2022) indirizzata a tutte le amministrazioni pubbliche.

La circolare contiene indicazioni di carattere generale per una corretta e omogenea applicazione delle direttive del Ministero della salute nei luoghi di lavoro pubblici.

Premesso che sarà cura di ciascuna amministrazione impartire tempestivamente le necessarie misure operative, tenendo conto delle condizioni concrete dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti, la circolare della Funzione Pubblica contiene alcuni esempi e raccomandazioni circa l'uso delle mascherine FFP2.

UTILIZZO RACCOMANDATO:

- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
- nel corso di riunioni in presenza;
- nel corso delle file per l'accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l'ingresso in ufficio);
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. "fragile";
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- negli ascensori;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente;

UTILIZZO NON NECESSARIO:

- in caso di attività svolta all'aperto;
- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;
- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua;

Ciascuna amministrazione dovrà quindi adottare le misure che ritiene più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo ovviamente conto sia dell'evoluzione del contesto epidemiologico che delle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 18/2022 del 29 Aprile 2022

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123